

# **Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti**

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il [codice di prevenzione incendi](#) vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: **1) in esercizio 2) in emergenza**; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul **numero degli occupanti**; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per **persone con esigenze speciali**, ai fini di garantire l'inclusività.

## **Formazione di tutti i lavoratori (art.3)**

Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a **tutti i lavoratori**, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

## **Addetti antincendio (art.4)**

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

## **Formazione degli addetti (art.5)**

I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell'aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno **quinquennale** e conseguono **l'attestato di idoneità tecnica**. Si ricorda che la modalità con la quale si consegne l'attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l'idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegna l'attestato di formazione direttamente a fine corso.

### **Disposizioni transitorie**

I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)

[4346\\_N.L.\\_41\\_-](#)

[ANTINCENDIO\\_DM\\_2sett2021\\_Tabella\\_durata\\_corsi.pdf](#)

[Download](#)

[4348\\_N.L.\\_41\\_-\\_ANTINCENDIO\\_DM\\_2sett2021\\_testo\\_in\\_GU.pdf](#)

[Download](#)

[4352\\_N.L.\\_aa\\_-](#)

[ANTINCENDIO\\_DM\\_2sett2021\\_circolare\\_15472\\_Chiarimenti.pdf](#)

[Download](#)